

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COMPETENZA DELL'ETC

IL COEFFICIENTE “Y₁”

Il coefficiente **Y₁** è definito in termini di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata **RD** effettivamente conseguiti dal gestore.

La determinazione di questo coefficiente appare idonea se effettuata in relazione al livello di **RD** raggiunto nell'anno di riferimento rispetto al livello di **RD** previsto dagli atti di programmazione riferiti al medesimo anno.

Si ritiene che le soglie di riferimento ai fini della valutazione del coefficiente **Y₁** possano essere fissate pari a:

- 55% come soglia minima sotto la quale prendere a riferimento il valore **Y₁** più penalizzante;
- 80,1% (per l'anno 2024) e 80,1% (per l'anno 2025) come soglia massima (pari all'obiettivo del Piano d'Ambito per l'ambito Pesaro-Urbino) sopra la quale prendere a riferimento il valore **Y₁** più premiante;
- 72,5% come valore considerato “soddisfacente”.

	2024 per PEF2026	2025 per PEF27
%RD_{minima}	≤ 57%	≤ 57%
%RD_{soddisfacente}(*)	≥ 72,5%	≥ 72,5%
%RD_{massima}(**)	≥ 80,1%	≥ 80,1%

Nel caso in cui la valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata rientri nel livello **SODDISFACENTE** (%RD ≥ 72,5%), il parametro **Y₁** potrà assumere valori compresi nel seguente intervallo:

$$(Y_{1min} = -0,2) < Y_1 \leq (Y_{1max} = 0)$$

Se altrimenti, rientri nel livello **NON SODDISFACENTE** (%RD ≤ 72,5%), il parametro **Y₁** potrà assumere valori compresi nel seguente intervallo:

$$(Y_{1min} = -0,4) < Y_1 \leq (Y_{1max} = -0,2)$$

Su tale base, il coefficiente **Y₁** sarà definito secondo i seguenti criteri:

Se **%RD_{raggiunta} ≤ %RD_{minima}**:

$$Y_1 = -0,4$$

Se **%RD_{raggiunta} ≥ %RD_{massima}**:

$$Y_1 = 0$$

Se $\%RD_{\text{minima}} < \%RD_{\text{raggiunta}} < \%RD_{\text{massima}}$ si determina il valore di Y_1 sulla base dell'interpolazione lineare tra la $\%RD_{\text{minima}}$ e la $\%RD_{\text{massima}}$ per ciascun intervallo applicando le seguenti formule.

Se $57\% < \%RD_{\text{raggiunta}} < 72,5\%$

$$Y_1 = -0,2 - 0,2 \cdot (72,5\% - RD_{\text{raggiunta}}) / (72,5\% - 57\%)$$

Se $72,5\% < \%RD_{\text{raggiunta}} < 80,1\%$

$$Y_1 = -0,2 \cdot (80,1\% - RD_{\text{raggiunta}}) / (80,1\% - 72,5\%)$$

Le informazioni relative ai risultati di RD raggiunti ($\%RD_{\text{raggiunta}}$) sono reperibili presso il "catasto nazionale dei rifiuti" pubblicato dall'Istituto Superiore per la Pianificazione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

IL COEFFICIENTE " Y_2 "

Il **MTR-3** definisce questo coefficiente in relazione all'efficacia delle attività di preparazione al "riutilizzo" ed al "riciclo". Al coefficiente Y_2 può essere assegnato una valutazione soddisfacente se si verifica una delle seguenti due condizioni:

1. se il macro-indicatore $R1_{a-2}$ (dati 2024 con riferimento al PEF 26) risulta superiore a 0,85,
2. se il valore $R1_{a-2}$ (dati 2024 con riferimento al PEF 26) risulta maggiore o uguale rispetto al valore obiettivo per l'anno 2024, individuato nella Tabella 1 riportata di seguito, sulla base del $R1_{a-4}$ (ricalcolato dal Gestore sulla base dei dati 2022 secondo i criteri previsti dall'articolo 6.4 della RQTR).

Laddove non si disponga del valore di $R1_{a-4}$ ricalcolato si procederà alla valutazione della sola opzione 1)

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$R1_a$	Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi	A	$R1_a \geq 0,85$	Mantenimento
		B	$0,75 \leq R1_a < 0,85$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,015$
		C	$0,65 \leq R1_a < 0,75$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,020$
		D	$0,55 \leq R1_a < 0,65$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,025$
		E	$0,45 \leq R1_a < 0,55$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,030$
		F	$0,35 \leq R1_a < 0,45$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,035$
		G	$0,25 \leq R1_a < 0,35$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,040$
		H	$0,15 \leq R1_a < 0,25$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,045$
		I	$R1_a < 0,15$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,050$

Nel caso in cui la valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo al riciclo rientri nel livello **SODDISFACENTE**, il parametro Y_2 assume valori compresi nel seguente intervallo:

$$(Y_{2\text{min}} = -0,15) < Y_2 \leq (Y_{2\text{max}} = 0)$$

Se altrimenti, rientri nel livello **NON SODDISFACENTE**, il parametro Y_2 assume valori compresi nel seguente intervallo:

$$(Y_{2min} - 0,3) \leq Y_2 \leq (Y_{2max} - 0,15)$$

Il parametro Y_2 è valorizzato tenendo conto del valore del macro-indicatore **R1a** raggiunto (dati 2024) secondo i seguenti criteri:

Se $0,85 \leq R1_{a-2} < 1$ il valore Y_2 è individuato con una interpolazione lineare all'interno dell'intervallo di riferimento, applicando la seguente formula:

$$Y_2 = Y_{2min} + ((1 - R1_{a-2}) / (1 - 0,85)) * (Y_{2max} - Y_{2min})$$

Se $R1_{a-2} \geq 1$ gamma massimo

$$Y_2 = Y_{2max}$$

Se $0,5 \leq R1_{a-2} < 0,85$

$$Y_2 = Y_{2min} + ((0,85 - R1_{a-2}) / (0,85 - 0,5)) * (Y_{2max} - Y_{2min})$$

Se $R1_{a-2} < 0,5$

$$Y_2 = Y_{2min}$$

SCELTA OBIETTIVO: Consolidamento / Miglioramento

Ai fini della definizione degli obiettivi di qualità del servizio, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) effettua una valutazione delle performance della gestione sulla base di indicatori oggettivi.

A tal fine, sono assunti come principali riferimenti:

- la percentuale di raccolta differenziata (**%RD**) risultante dall'ultimo dato certificato disponibile;
- il macro-indicatore **R1**, calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2).

L'ETC procede al posizionamento della gestione negli schemi di **consolidamento dei livelli di qualità** qualora risultino soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni:

- **%RD $\geq 72,5\%$** ;
- Macro-indicatore **R1 $\geq 0,85$**

In alternativa, laddove nessuna delle precedenti risulti soddisfatta, la gestione è posizionata negli schemi **miglioramento dei livelli di qualità**.

IL COEFFICIENTE K

I coefficienti che, insieme a **rpi_a** (tasso di inflazione programmata stabilito dall'Autorità) e a **X_a** (coefficiente di recupero della produttività), stabiliscono il limite di crescita delle entrate tariffarie dell'anno **a** rispetto all'anno precedente, sono definiti dal **MTR-3**. Con il nuovo metodo è stato

introdotto il nuovo coefficiente K_{reg} , destinato al potenziamento del servizio e pensato per sostituire i precedenti indicatori **PG** e **QL**. Questo coefficiente ha l'obiettivo di incentivare il raggiungimento di specifici traguardi di miglioramento, attraverso attività quali:

- Incremento delle frequenze di spazzamento o di raccolta;
- Modifica del modello organizzativo della raccolta;
- Attivazione di nuove raccolte differenziate dedicate;
- Implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti;
- Introduzione della tariffazione puntuale;
- Iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti o favorire il riutilizzo;
- Azioni volte all'aggregazione delle gestioni.

Il coefficiente K_{reg} , eventualmente sommato al K_{com} derivante da una gara d'appalto, può essere valorizzato entro i limiti stabiliti dalla matrice prevista dall'art. 5.2 del MTR-3. La valorizzazione dipende dagli obiettivi di qualità del servizio e dal livello di efficienza raggiunto dal gestore

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 3\%$	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 7\%$

In funzione dello schema (di cui alla matrice ex articolo 5 del MTR-3), il coefficiente K_a potrà ricadere nei seguenti intervalli:

- se *Schema I* allora $K_{a_max} \leq 3\%$;
- se *Schema II* allora $K_{a_max} \leq 5\%$;
- se *Schema III* allora $K_{a_max} \leq 5\%$;
- se *Schema IV* allora $K_{a_max} \leq 7\%$.

L'ETC procede alla valorizzazione del parametro K_a in corrispondenza del valore intermedio dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento ed in particolare:

- se *Schema I* allora $K_a = 1,5 \%$;
- se *Schema II* allora $K_a = 2,5 \%$;
- se *Schema III* allora $K_a = 2,5 \%$;
- se *Schema IV* allora $K_a = 3,5 \%$.

L'ETC procede ad una valorizzazione superiore rispetto al valore intermedio, sempre nei limiti del quadrante di riferimento, in base agli obiettivi di miglioramento presentati dal Gestore ed alle

evidenze tecniche ed economiche da esso presentate relative agli interventi previsti, agli effetti attesi in termini di qualità del servizio e alla coerenza con il perimetro gestionale.

COEFFICIENTE CRI_a

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del MTR-3, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'ETC può valorizzare, nell'ambito del coefficiente Ka , il coefficiente **CRI_a**, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione:

Il parametro **CRI_a**:

- non potrà assumere valore superiore a quello risultante dalla seguente formula (ex art. 4, comma 2 del MTR-3):

$$pa = rpia - Xa + Ka$$

dove:

- $rpia$ è il tasso di inflazione programmata;
 - Xa è il coefficiente di recupero di produttività, di cui si è già trattato nel presente documento;
 - Ka è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, di cui si è già trattato nel presente documento;
- dovrà rispettare la seguente condizione:

$$CRIa \leq 0.8 * Ka$$

MTR-3 ha confermato inoltre la presenza del coefficiente **CRI**, ulteriore rispetto a Ka nella valorizzazione della crescita delle entrate tariffarie entro il limite previsto, che può essere valorizzato solo per favorire il recupero di costi sostenuti in conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nelle annualità 2022 e 2023 non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, e che è legato al valore assunto da K attraverso la seguente formula:

$$CRIa \leq 0,8 * Ka$$

L'ETC procede alla valorizzazione del coefficiente CRI per il biennio 2026-2027, nella misura massima possibile consentita dal MTR-3, per favorire il recupero dell'extra-cap maturato nel periodo regolatorio precedente derivante in larga parte dalla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 22-23 anche con l'obiettivo di ridurre e laddove possibile azzerare, nel presente periodo regolatorio, i conguagli tariffari in capo ai gestori.

IL COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ "X"

I valori assunti dai coefficienti **Y** contribuiscono alla determinazione del coefficiente di recupero di produttività (**X**) di cui all'Art. 6 del **MTR-3**, secondo i criteri definiti nel punto 6.2.

In particolare, ai fini della determinazione di tale coefficiente, si prende in considerazione il coefficiente Y , costituito dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 ($Y = Y_1 + Y_2$), secondo il seguente criterio:

$(1 + Y) \leq 0,5$ - livello di qualità ambientale “**insoddisfacente**” o “**intermedio**”

$(1 + Y) > 0,5$ - livello di qualità ambientale “**avanzato**”

Il parametro Y concorre, unitamente alle valutazioni di confronto con il Benchmark di riferimento (CU_{eff} - derivante dal fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13) e ai relativi valori da questo assunti, alla determinazione complessiva del coefficiente di recupero di produttività X , come si rileva dalla matrice seguente (Art. 6 del MTR-3).

	$CU_{eff_{a-2}} > \text{Benchmark}$	$CU_{eff_{a-2}} \leq \text{Benchmark}$
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + y) \leq 0,5$	$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO $(1 + y) > 0,5$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	$X_a = 0,1\%$

In particolare, a una migliore qualità ambientale delle prestazioni (valore di Y più elevato, tendente a zero), corrispondono valori di coefficienti di produttività più bassi (e quindi valori del parametro p , per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, più elevati).

L'ETC procede alla valorizzazione del coefficiente X_a in **corrispondenza del valore intermedio** dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento, secondo quanto riportato nella tabella seguente.

	$CU_{eff_{a-2}} > \text{Benchmark}$	$CU_{eff_{a-2}} \leq \text{Benchmark}$
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + y) \leq 0,5$	$X_a = 0,4\%$	$X_a = 0,2\%$
LIVELLO AVANZATO $(1 + y) > 0,5$	$X_a = 0,2\%$	$X_a = 0,1\%$

IL COEFFICIENTE “b”

Il coefficiente b all'interno della nuova regolamentazione del **MTR-3** rappresenta il fattore di sharing, comune sia ai ricavi derivanti dai sistemi di compliance (**AR_{sc}**) che degli altri ricavi provenienti dalla vendita sul libero mercato (**AR**), con il quale vengono portati in abbattimento della tariffa i ricavi.

Ai sensi del metodo tariffario **MTR-3** il fattore b dipende da valori ottenuti in relazione ai coefficienti Y_1 e Y_2 , a loro volta rispettivamente correlati alla percentuale di raccolta differenziata (**%RD**) e al grado di efficienza della raccolta espresso dal parametro **R1**. In relazione ai coefficienti la scelta di b da parte dell'**ETC** deve ricadere all'interno degli intervalli illustrati nella seguente tabella, in base ai valori attribuiti a Y_1 e Y_2 .

	$-0,2 < y_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq y_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < y_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0,2, 0,4]$	$b_a \in (0,4, 0,55]$
$-0,3 \leq y_{2,a} \leq -0,15$	$b_a \in (0,55, 0,7]$	$b_a \in (0,7, 0,9]$

L'ETC, al fine di minimizzare l'impatto tariffario e fornire un segnale economico agli utenti rispetto al contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi di RD e recupero, procede alla valorizzazione del parametro **b** in **corrispondenza del valore massimo** dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento.